

Scheda tecnico - finanziaria

Il presente progetto di legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio 2019 in alcuni settori dell'ordinamento regionale. In particolare, si è ritenuto necessario intervenire nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti e per il completamento di taluni aspetti del percorso di riordino territoriale.

Sotto quest'ultimo profilo si è inteso produrre un assetto più stabile per il governo territoriale con un ulteriore impegno della Regione a concorrere alle spese per l'esercizio di funzioni concernenti in particolare le aree naturali protette e la fauna selvatica, con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo specifica le finalità della legge.

Capo I

Gestione del patrimonio regionale

Art. 2 - Polo archivistico di San Giorgio di Piano

La norma in oggetto consente alla Regione Emilia-Romagna di mettere a disposizione dell'Università di Bologna uno o più immobili presso l'Archivio di San Giorgio di Piano nel quadro di un accordo di collaborazione tra soggetti pubblici, in cui le parti stabiliscono di collaborare per la creazione di un polo archivistico comune che razionalizzi e valorizzi l'archivio storico e di deposito di entrambi gli Enti e favorisca la transizione al digitale. La norma prefigura gli elementi essenziali dell'accordo, che prevede il concorso della Regione e dell'Università di Bologna nella ristrutturazione e l'allestimento degli immobili nei quali saranno ospitati 28 km lineari di documentazione. A fronte del concorso finanziario dell'Università, la Regione attribuirà ad essa in diritto di superficie o altra forma giuridica idonea una porzione del complesso immobiliare.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

La norma proposta modifica il comma 1 bis dell'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, ampliando lo spettro dei soggetti pubblici ai quali la Regione può attribuire la gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, per finalità pubbliche generali.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale

Capo II

Tutela degli obbligazionisti danneggiati da crisi bancarie

Art. 4 - Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

La disposizione normativa prevede che la Regione, al fine di fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui agli articoli 8, 9, 10 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni con legge 30 aprile 2016 n. 119 (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.), conceda contributi per l'esercizio 2019 per un importo complessivo di euro 100.000,00, con le medesime modalità e condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2015, n. 23.

I contributi saranno pertanto erogati a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in argomento attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro di cui al comma 3 dell'art.2 della legge regionale marzo 2017, n. 4, quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi. Le modalità di erogazione dei suddetti contributi sono disciplinate con delibera di Giunta a Regionale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione normativa, per l'esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015

In ragione dell'abrogazione della regionale n. 23 del 2015 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) ad opera della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) viene aggiornato il riferimento normativo relativamente alle Associazioni dei consumatori ed utenti riconosciute dalla Regione, precedentemente iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 ed ora iscritte al registro delle Associazioni ricostituente di cui all'art. 2 comma 3 della stessa.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale

Capo III

Trasporti e viabilità

Art. 6 - Modifica all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

La modifica si rende necessaria per consentire alla Regione di assegnare direttamente anche ai Comuni e alle Unioni di Comuni i fondi disponibili per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti nei provvedimenti di programmazione negoziata previsti alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) rendendo così coordinate e compatibili tra loro la normativa del settore Viabilità con quella relativa ai programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL). Quest'ultima prevede che le proposte di sviluppo dell'ambito locale, da finanziarsi da parte della Regione, siano avanzate, su istanza, dagli Enti locali e attuati col metodo della programmazione negoziata alla quale partecipano gli stessi Enti quali beneficiari diretti dei finanziamenti regionali.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 3 del 1999, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali.

Capo IV

Completamento del percorso di riordino territoriale

Sezione I

Disposizioni in materia di aree naturali protette

Articolo 7 – Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015, con l'art. 7 del p.d.l.r. la Regione finanzia per il 2019 il sistema delle aree naturali protette di cui alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 6 del 2005 per la quota di spettanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna, quali enti che partecipano obbligatoriamente agli enti di gestione delle aree naturali presenti nei loro territori (come previsto dall'art. 3 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000" in recepimento dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette").

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, per l'esercizio 2019, il comma 2 dispone che la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato.

Sezione II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica

Art. 8 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 9 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

Con gli articoli 8 e 9 la Regione individua nelle Province e nella Città metropolitana i livelli territoriali di governo più adatti per coordinare le attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse degli animali selvatici, nell'ambito di un'operazione di revisione del ruolo delle Province in seno al sistema amministrativo attivo sul territorio regionale.

Viene dunque modificato l'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015 e, corrispondentemente, è modificata, dal successivo art. 9, la l.r. n. 8 del 1994, per esplicitare questa riserva di competenza provinciale anche nella fonte giuridica di settore.

L'entrata in vigore della modifica è fissata al 1° gennaio 2020 dall'art. 12 del presente progetto di legge. Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente autorizzate, con riferimento all'articolo 73, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

In base al comma 2 dell'art. 9 i criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente dovranno essere definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2016, stipulate tra Regione, Province e Città metropolitana per consentire alla Regione di concorrere alle spese per l'esercizio delle funzioni provinciali sulla fauna selvatica in attuazione della l.r. n. 13 del 2015

Art. 10 – Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

L'art. 10 mira a supportare il processo attuativo del riordino territoriale avviato nel 2015 e in particolare a garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all'art. 40 della l.r. n. 13 del 2015, per l'anno 2019. Pertanto la Regione Emilia-Romagna riconosce un contributo alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale a supporto delle suddette attività.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato.

Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente

Sezione III

Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l'uso del territorio

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

L'articolo in esame integra l'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) per consentire espressamente a Comuni e Province di stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo degli uffici di piano da queste istituiti.

La novità della modifica consiste nell'espressa attribuzione di una facoltà organizzativa agli enti locali dell'Emilia-Romagna, senza impatto sul bilancio regionale.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del progetto di legge, precisando che le nuove funzioni provinciali di coordinamento delle attività di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento delle carcasse di fauna selvatica entrano in vigore dal 2020.